

CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI OPERA INTELLETTUALE

1. Definizioni e ambito di applicazione

- 1.1 Definizioni ai fini delle presenti Condizioni Generali:
 - a) "Gewiss": la società Gewiss S.p.A. come sopra identificata;
 - b) "Fornitore": l'impresa o il professionista incaricato da Gewiss per la prestazione delle attività indicate nell'Incarico;
 - c) "Parte" o "Parti": Gewiss e il Fornitore singolarmente o congiuntamente considerati;
 - d) "Condizioni Generali": le condizioni generali per la prestazione di servizi di consulenza qui di seguito riportate;
 - e) "Contratto": il contratto concluso tra Gewiss e il Fornitore, a seguito dell'affidamento dell'incarico da parte di Gewiss;
 - f) "Deliverables": i documenti, gli atti, gli elaborati, le relazioni, i progetti, gli studi, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, nonché gli eventuali prototipi e quanto altro realizzato dal Fornitore in esecuzione del Contratto;
 - g) "Informazioni Riservate": le informazioni di cui all'art. 15.1;
 - h) "Incarico": l'incarico affidato da Gewiss al Fornitore mediante ordine oppure scambio di corrispondenza commerciale;
 - i) "Cronoprogramma": il piano riportante i termini di esecuzione dei Servizi eventualmente definito dalle Parti nell'Incarico;
 - j) "Attività": le attività di consulenza e/o di prestazione di opera intellettuale che formano oggetto del Contratto.
- 1.2 Le Condizioni Generali si applicano a ogni Incarico affidato da Gewiss al Fornitore. In caso di difformità tra il contenuto delle Condizioni Generali e dell'Incarico, prevale quanto indicato nell'Incarico.

2. Oggetto

- 2.1 Il Contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte del Fornitore delle Attività indicate nell'Incarico.
- 2.2 Per l'esecuzione delle Attività saranno riconosciuti al Fornitore gli importi indicati nell'Incarico, i quali sono da ritenersi fissi e invariabili per tutta la durata del Contratto, nonché comprensivi di ogni onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione delle Attività.
- 2.3 Nel caso in cui il Fornitore volesse accedere al servizio mensa di Gewiss, il costo della prestazione verrà fatturato direttamente al Fornitore dal gestore del servizio.

3. Durata e diritto di recesso

- 3.1 Il Contratto ha validità per il periodo espressamente indicato nell'Incarico, ovvero, in mancanza, per tutto il tempo necessario per il completo e regolare espletamento delle Attività.
- 3.2 L'eventuale rinnovo del Contratto dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle Parti.
- 3.3 Gewiss si riserva in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta da trasmettersi con raccomandata A/R o pec. Alla ricezione della comunicazione del recesso il Fornitore, se espressamente richiesto da Gewiss, interromperà immediatamente le Attività. Resta inteso che in tale circostanza, Grupedil si impegna sin d'ora a riconoscere il pagamento delle Attività effettivamente svolte sino alla data di comunicazione del recesso, rinunciando il Fornitore - ora per allora - a richiedere, a qualsiasi titolo, alcun importo aggiuntivo.

4. Obblighi del Fornitore

- 4.1 Il Fornitore si impegna a svolgere le Attività con la diligenza professionale richiesta dalla natura delle stesse, al meglio delle proprie possibilità, con organizzazione e gestione a proprio rischio dei mezzi e dei materiali necessari, sostenendo i relativi costi, e avvalendosi di personale autonomamente organizzato e diretto.
- 4.2 Il Fornitore si impegna a eseguire le Attività in conformità al Cronoprogramma eventualmente definito tra le Parti, le cui tempistiche devono considerarsi perentorie e tassative.
- 4.3 Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le azioni che ritiene opportune al fine di soddisfare le scadenze del Cronoprogramma. Ogni volta che venga a conoscenza di un potenziale ritardo il Fornitore ne darà immediata comunicazione scritta a Gewiss, indicando, se del caso, le soluzioni proposte per eliminare o limitare tali potenziali ritardi.
- 4.4 Le Parti si incontreranno periodicamente per esaminare e valutare lo stato di avanzamento del Cronoprogramma.
- 4.5 Nel caso in cui Gewiss venisse a conoscenza di eventuali ritardi o altri inadempimenti del Fornitore nell'esecuzione delle Attività, informerà immediatamente per iscritto il Fornitore e le Parti dovranno discutere le possibili soluzioni.
- 4.6 In caso di mancato completamento delle Attività entro il termine concordato tra le Parti ovvero indicato nel Cronoprogramma, Gewiss, salvo diverso accordo scritto tra le Parti risultante dall'Incarico, potrà richiedere al Fornitore il pagamento di una penale pari al 3% dell'intero corrispettivo previsto dall'Incarico, a partire dalla seconda settimana lavorativa di ritardo e per ogni settimana lavorativa successiva, fino ad un massimo del 30% di tale valore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso in cui il ritardo ecceda 3 (tre) settimane, Gewiss ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il Contratto a mezzo di semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. o pec, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi.
- 4.7 Il Fornitore dovrà eseguire le Attività, nonché svolgere qualsivoglia attività di progettazione, nel rispetto delle specifiche in materia di sicurezza informatica eventualmente comunicate per iscritto da Gewiss e, comunque, secondo normative e standard di riferimento (principio di c.d. "Security by Design"). Nel caso in cui i Deliverables non fossero conformi a tali specifiche, il Fornitore, su richiesta di Gewiss ed

entro il termine comunicato da quest'ultima, si impegna a proprie spese a fare tutto quanto necessario in modo da garantire tale conformità.

- 4.8 Le Attività dovranno essere eseguite direttamente dal Fornitore ed ogni eventuale subcontratto dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da Gewiss.
 - 4.9 In caso di autorizzazione al subcontratto, il Fornitore rimane comunque responsabile nei confronti di Gewiss del pieno adempimento di tutti gli obblighi in relazione all'esecuzione delle Attività da parte del subfornitore.
- ### **5. Pagamenti e fatturazione**
- 5.1 Gli importi dovuti da Gewiss per le Attività svolte dal Fornitore saranno corrisposti da Gewiss, previo ricevimento fattura, secondo le modalità e i termini indicati nell'Incarico.
 - 5.2 Per consentire a Gewiss la verifica del corretto espletamento delle Attività da parte del Fornitore, la fatturazione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da Gewiss stessa.
- ### **6. Proprietà dei Deliverables**
- 6.1 Fatto salvo quanto diversamente pattuito nell'Incarico, tutti i Deliverables realizzati dal Fornitore in esecuzione del Contratto sono da considerarsi di proprietà esclusiva di Gewiss e non potranno pertanto essere ceduti o divulgati dal Fornitore a terzi a qualsiasi titolo.
 - 6.2 Pertanto, Gewiss sarà l'unica ed esclusiva titolare, senza limitazione alcuna, dei diritti di utilizzo e sfruttamento economico e patrimoniale dei Deliverables, ivi inclusi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i diritti di vendita, distribuzione, licenza, commercializzazione e di eventuale brevettazione, nonché dei diritti di modifica, aggiornamento e trasformazione.
 - 6.3 Nel caso in cui i Deliverables includano la realizzazione e/o l'implementazione di firmware e/o software (ivi incluse applicazioni), il Fornitore si impegna a consegnare a Gewiss tutti i relativi codici sorgente, in modo da consentire a Gewiss la rigenerazione, la manutenzione e la modifica del firmware e/o del software. In tale ipotesi, fatti salvi i diritti inderogabili previsti dalla L. 633/1941, il Fornitore, anche in nome e per conto degli autori, accetta espressamente che il proprio nome, così come ogni riferimento anche indiretto allo stesso Fornitore ovvero agli autori medesimi, non appariranno nel firmware e/o nel software e, di conseguenza, non saranno visibili ad alcuno.
- ### **7. Diritti di proprietà intellettuale e industriale**
- 7.1 Ai fini dell'esecuzione delle Attività, e fatto salvo quanto diversamente concordato nell'Incarico, il Fornitore si impegna a eseguire tutte le ricerche di anteriorità in materia di proprietà industriale e intellettuale in genere, che sono necessarie o anche solo opportune al fine di evitare potenziali conflitti e/o interferenze con i diritti di soggetti terzi. In ogni caso, il Fornitore assicura la più ampia garanzia che le Attività svolte nell'esecuzione del Contratto non violino diritti e/o titoli di soggetti terzi.
 - 7.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Gewiss da ogni richiesta giudiziale e/o extra-giudiziale e da ogni responsabilità, perdite, costi, danni e spese, anche legali, che Gewiss dovesse ricevere e/o sostenere a seguito di richieste di terzi in merito a violazioni di diritti e/o titoli altrui.
- ### **8. Garanzia e responsabilità del Fornitore**
- 8.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che le Attività e/o i Deliverables saranno esenti da vizi e/o difetti, nonché conformi alle specifiche tecniche previste dall'Incarico per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell'Incarico. Nel caso in cui, entro il predetto termine, Gewiss dovesse rilevare dei vizi e/o difetti ovvero la mancata rispondenza delle Attività e/o dei Deliverables a una o più delle specifiche tecniche, il Fornitore si impegna a porvi rimedio a proprie spese entro il più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il termine che sarà indicato per iscritto da Gewiss e comunicato al Fornitore.
 - 8.2 Il Fornitore si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati a Gewiss o a soggetti terzi, quando venga accertato che siano conseguenza di dolo, colpa, anche lieve, del Fornitore e delle persone di cui lo stesso si avvale.
 - 8.3 Il Fornitore si impegna altresì a tenere indenne Gewiss da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone arrecati durante l'esecuzione delle Attività.
 - 8.4 Gewiss, in considerazione della natura delle Attività, potrà richiedere, prima dell'affidamento dell'incarico, il rilascio di una polizza di assicurazione R.C.T./R.C.O. con primaria compagnia, con la copertura minima richiesta da Gewiss.
 - 8.5 Gewiss declina infine ogni responsabilità per danni o furti di attrezzature e materiali di proprietà del Fornitore.
- ### **9. Modifiche alle modalità di esecuzione delle Attività**
- 9.1 In presenza di sopravvenute esigenze di carattere aziendale e produttivo, anche non dovute a circostanze di forza maggiore, le Parti si impegnano a concordare la sospensione in tutto o in parte delle Attività.
 - 9.2 In caso di sospensione delle Attività, il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite, né potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo a titolo di mancato guadagno e ogni altro onere o spesa comunque ed a qualsiasi titolo sostenuti.
- ### **10. Personale del Fornitore**
- 10.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire le Attività con personale alle proprie dipendenze e direttive, in misura adeguata a garantire la migliore esecuzione delle stesse, organizzando i mezzi necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
 - 10.2 Il personale del Fornitore dovrà pertanto essere regolarmente retribuito e usufruire di tutte le forme di tutela assicurativa e previdenziale previste dalla legge e dal contratto di categoria in vigore.
 - 10.3 Nell'ipotesi di sussistenza della solidarietà passiva di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, di cui all'art. 26, co. 4, del D.Lgs. 81/2008, quanto eventualmente pagato da Gewiss a

- titolo di indennizzo, risarcimento, trattamenti retributivi e di contributi previdenziali, ritenute, ecc. sarà oggetto di azione di ripetizione da parte di Gewiss con maggiorazione degli interessi legali.
- 10.4 Gewiss avrà altresì titolo per ripetere al Fornitore quanto eventualmente pagato ai sensi dell'art. 18, comma 5-bis, D.Lgs. 276/2003 come responsabile civile per l'ammenda prevista da tale norma.
- 11. Conformità al D.Lgs. 81/2008**
- 11.1 Nel caso in cui le Attività siano svolte in luoghi rientranti nella disponibilità di Gewiss, il Fornitore dovrà attenersi con scrupolo, oltre che ai regolamenti interni di Gewiss, alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza e ambiente, al fine di evitare possibili incidenti la cui responsabilità sarà a totale carico del Fornitore.
- 11.2 Gewiss fornisce ai soggetti coinvolti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
- 12. Segretezza e riservatezza**
- 12.1 Qualsiasi informazione, dato, conoscenza, invenzione (brevettato o brevettabile), disegno, documento, know-how, relativo a Gewiss, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni informazione di carattere tecnico, informatico, produttivo, commerciale, di marketing, economico, finanziario, amministrativo, relativa a prodotti, servizi, attività, costi, prezzi, clienti, fornitori e dipendenti, protetta o non protetta da diritti di privacy industriale, in qualsiasi forma – verbale, scritta, elettronica, digitale, mediante visione diretta o in qualsivoglia altra forma – a cui il Fornitore potrà avere accesso in relazione al presente Contratto e che non possa ritenersi già di dominio pubblico ha carattere strettamente confidenziale e riservato.
- 12.2 Pertanto, con riferimento alla suddette Informazioni Riservate, il Fornitore si obbliga a:
- trattare e conservare tutte le Informazioni Riservate con la massima cura e attenzione, evitando qualsiasi comportamento che possa vanificare l'obbligo di riservatezza;
 - non utilizzare in qualsiasi modo, né in tutto né in parte, ogni Informazioni Riservate per finalità diverse da quelle inerenti all'esecuzione dell'incarico;
 - non cedere, divulgare o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, né in tutto né in parte, né in forma scritta, orale, grafica, su supporto informatico o in qualsiasi altra forma e a qualsiasi titolo, qualsiasi Informazioni Riservate, senza il preventivo espresso consenso scritto di Gewiss;
 - limitare, sotto la propria responsabilità, l'accesso alle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, consulenti e/o società, anche se controllate/collegate, direttamente coinvolti nelle attività e fare in modo che coloro ai quali dette informazioni sono comunicate siano stati prima informati della natura riservata delle stesse e siano vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza qui previsti;
 - comunicare per iscritto a Gewiss, su richiesta di quest'ultima, l'elenco con i nominativi e le qualifiche professionali di coloro che hanno accesso alle Informazioni Riservate;
 - non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i soggetti indicati al precedente punto e);
 - in qualsiasi momento e su richiesta scritta di Gewiss: i) restituire tutti i documenti originali, le note ed ogni altro documento che contenga o comunque afferisca alle Informazioni Riservate; ii) cessare ogni utilizzo delle Informazioni Riservate; iii) distruggere tutte le copie, i file e le riproduzioni delle Informazioni Riservate, fatta salva la possibilità di conservare copia delle Informazioni Riservate nel proprio sistema IT di back-up, fermo restando il divieto di utilizzo delle stesse e iv) consegnare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della restituzione, della cessazione dell'utilizzo, della distruzione o della cancellazione di cui ai punti precedenti.
- 12.3 Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di cui sopra a tempo per un periodo di 10 anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale con Gewiss.

- 13. Cessione dei crediti e factoring**
- 13.1 Salvo diverso accordo risultante per iscritto, è fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell'ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare nei confronti di Gewiss.
- 14. Divieto di pubblicità**
- 14.1 E' fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a prestazioni effettuate in favore di Gewiss.
- 14.2 In deroga a tale divieto e a suo insindacabile giudizio, Gewiss potrà concedere per iscritto al Fornitore di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno definite..
- 15. Clausola risolutiva**
- 15.1 In caso d'inadempimento o d'inesatta o parziale esecuzione da parte del Fornitore di una o più delle disposizioni contenute agli articoli: 4 (Obblighi del Fornitore), 6 (Proprietà dei Deliverables), 7 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale), 8 (Responsabilità del Fornitore), 10 (Personale del Fornitore), 11 (Conformità al D.Lgs. 81/2008), 17 (Dipendenti Gewiss), 12 (Segretezza e riservatezza), 13 (Cessione dei crediti e factoring) e 18 (Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo di Gewiss – Policy Anti Corruzione) Gewiss, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., potrà risolvere di diritto il presente Contratto a mezzo di semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore con raccomandata A.R. o pec, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
- 16. Trattamento dei dati personali**
- 16.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. General Data Protection Regulation – GDPR).
- 16.2 A questo riguardo, le Parti si danno atto che Gewiss ha consegnato al Fornitore idonea informativa.
- 17. Dipendenti di Gewiss**
- 17.1 Durante l'esecuzione dell'incarico e per un periodo di 5 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale con Gewiss, il Fornitore si impegna a non contattare, direttamente o indirettamente, il personale di Gewiss al fine di favorirne e/o procurarne l'assunzione presso il Fornitore o presso terzi, nonché al fine di ottenere la comunicazione di informazioni riservate, know-how e altre informazioni, anche non riservate, riguardanti Gewiss.
- 18. Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo di Gewiss – Policy Anti Corruzione**
- 18.1 Il Contratto è improntato a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con il contenuto del Codice Etico Aziendale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Gewiss, e con i principi della Policy Anti Corruzione, visibili sul sito www.gewiss.com. Eventuali violazioni potranno essere inviate secondo la "procedura segnalazioni", disponibile sul sito internet, all'indirizzo email ia-odv@gewiss.com.
- 18.2 Qualora, nell'esecuzione dell'accordo, siano adottati comportamenti non in linea con i predetti principi, Gewiss è legittimata a prendere opportuni provvedimenti, sino alla risoluzione dell'accordo e risarcimento del danno.
- 19. Legge applicabile, foro competente e rinuncia alla tutela monitoria**
- 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana, con espressa esclusione delle convenzioni internazionali astrattamente applicabili.
- 19.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, fatta salva la facoltà di Gewiss di esperire l'azione ove il Fornitore ha la sede legale e/o il domicilio e/o la residenza.
- 19.3 Viene in ogni caso esclusa la tutela monitoria prevista dagli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., così come ogni altra tutela giudiziaria ad essa assimilabile (es. quella di cui all'art. 186-ter cod. proc. civ.).

<p>Il Fornitore, in persona del proprio legale rappresentante munito dei necessari poteri di firma, sottoscrive in segno di integrale accettazione delle Condizioni Generali, le quali non costituiscono proposta contrattuale da parte di Gewiss.</p>	
	
Data	Timbro e firma del Fornitore per accettazione delle Condizioni Generali

<p>Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole: artt. 3 (Durata e diritto di recesso); 4 (Obblighi del Fornitore); 6 (Proprietà dei Deliverables); 7 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale); 8 (Responsabilità del Fornitore); 9 (Modifiche alle modalità di esecuzione delle Attività); 13 (Cessione di crediti e factoring); 14 (Divieto di pubblicità); 15 (Clausola risolutiva); 17 (Dipendenti di Gewiss); 19 (Legge applicabile, foro competente e rinuncia alla tutela monitoria).</p>	
	
Data	Timbro e firma del Fornitore per approvazione ex artt. 1341 e 1342 cod. civ.